ORDINANZA N. 1 /2023

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE

VISTA: la legge 28 gennaio 1994 n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal D. Lgs. n.169/2016;

VISTO: l'art. 7, comma 1 del menzionato D. Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della L.84/94 ed ha introdotto, in luogo della Autorità Portuali, n. 15 Autorità di Sistema Portuale;

VISTO l'art. 8 della suddetta L. 84/94 relativo al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale come novellato dall'art.10 del D. Lgs. n.169/2016;

VISTO il D.M. n. 41 del 1° febbraio 2021 del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili con il quale è stato nominato il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

VISTO il D.M. 6 aprile 1994 che definisce gli ambiti di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (già Autorità Portuale di Napoli) e successive modifiche e integrazioni;

VISTA l'ordinanza AdSP. n. 41/19 e s.m.i.;

VISTA la delibera presidenziale n. 432 del 10.12.21 di approvazione del cronoprogramma dei lavori di "Riqualificazione dell'area monumentale del porto di Napoli nuovo terminal passeggeri alla calata Beverello" in corso di esecuzione da parte del R.T.I. CONSORZIO INTEGRA Soc. Coop. (mandataria) con sede legale in via Marco Emilio Lepido n. 182/2, Bologna C.F./P.IVA 03530851207 e alla BRANCACCIO COSTRUZIONI S.p.A. (mandante) con sede legale in via M. Tenore n. 14, Napoli C.F./P.IVA 03648620635;

VISTA l'ordinanza AdSP n. 60/22 rendeva disponibili per la cantierizzazione n. 2 aree presso l'area demaniale marittima della calata Beverello, al fine di rispettare il cronoprogramma sopra menzionato;

VISTA la nota prot. n. 177 del 3/1/23 del R.U.P. relativa alla necessità, nell'attuale fasi di lavorazione, di utilizzare una nuova area, ad integrazione delle aree già assegnate, per deposito materiali e mezzi impiegati nei lavori sopra menzionati, da consegnare alla RTI Consorzio Integra (mandataria), con sede legale in via Marco Emilio Lepido n.182/2 – 40132 - Bologna, e all'impresa Brancaccio Costruzioni spa (mandataria) con sede in via M. Tenore n.14 – 80133 - Napoli;

RILEVATO che l'esiguità degli spazi disponibili all'interno dell'attuala area di cantiere alla calata Beverello comporta l'individuazione di un'area di deposito mezzi e materiali in differente sito portuale;

VISTI gli artt. n.6 comma 4 lett. a) ed e) e n.8 comma 3 lett. p) della L.84/94;

PRESO ATTO della proposta formulata dal competente ufficio Security Safety ed Ordinanze in merito alla emanazione di un'ordinanza, ai sensi dell'art.6 comma 4 let.a) della legge 84/94, volta a disciplinare quanto in premessa;

IL DIRIGENTE

ALLA STREGUA dell'istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall'art. 10, comma 4, lett. c) della L. 28 gennaio 1994, n. 84;

IL SEGRETARIO GENERALE

ORDINA

Art.1

A decorrere dal 9.1.23 e fino a termine esigenza da comunicarsi a cura della Direzione Lavori, l'area di mq 500 ca. sita in piazzale Immacolatella Vecchia, compresa tra i due varchi della concessione GNV e meglio individuata in allegata planimetria in tratteggio rosso, è adibita ad area di cantiere per deposito mezzi e materiali per i lavori di "Riqualificazione

dell'area monumentale del porto di Napoli nuovo terminal passeggeri alla calata Beverello" in corso di esecuzione da parte del R.T.I. CONSORZIO INTEGRA Soc. Coop. (mandataria) con sede legale in via Marco Emilio Lepido n. 182/2, Bologna C.F./P.IVA 03530851207 e alla BRANCACCIO COSTRUZIONI S.p.A. (mandante) con sede legale in via M. Tenore n. 14, Napoli C.F./P.IVA 03648620635;.

L'impresa appaltatrice dovrà:

- provvedere alla delimitazione dell'area di cantiere con segnalazione diurna e notturna conforme alle normative vigenti e con una recinzione avente caratteristiche tali da renderla idonea a sopportare la forte azione del vento;
- adottare nell'esecuzione delle attività tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la sicurezza dei propri operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati.

Art .2

Nell'area sopra menzionata è vietata l'effettuazione di qualsiasi operazione portuale, l'accesso, il transito di persone e/o mezzi, la fermata e la sosta di veicoli e pedoni, il deposito di merci/materiali nonché ogni altro uso pubblico od altra attività connessa con il porto, ad eccezione delle attività connesse con i menzionati lavori.

Art.3

I contravventori alla presente ordinanza, oltre a rispondere in sede civile per danni alle persone od alle cose che possano derivare dallo svolgimento dei lavori di cui alla presente ordinanza, saranno ritenuti responsabili, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, della violazione dell'art. 1174 del codice della navigazione.

Art.4

E' fatto obbligo a chiunque spetta di osservare e far osservare le disposizioni contenute nella presente ordinanza, che entra in vigore a decorrere dalla data odierna e resterà valida fino a termine esigenza.

Napoli, lì 10.01.2023

IL PRESIDENTE
Avv. Andrea ANNUNZIATA
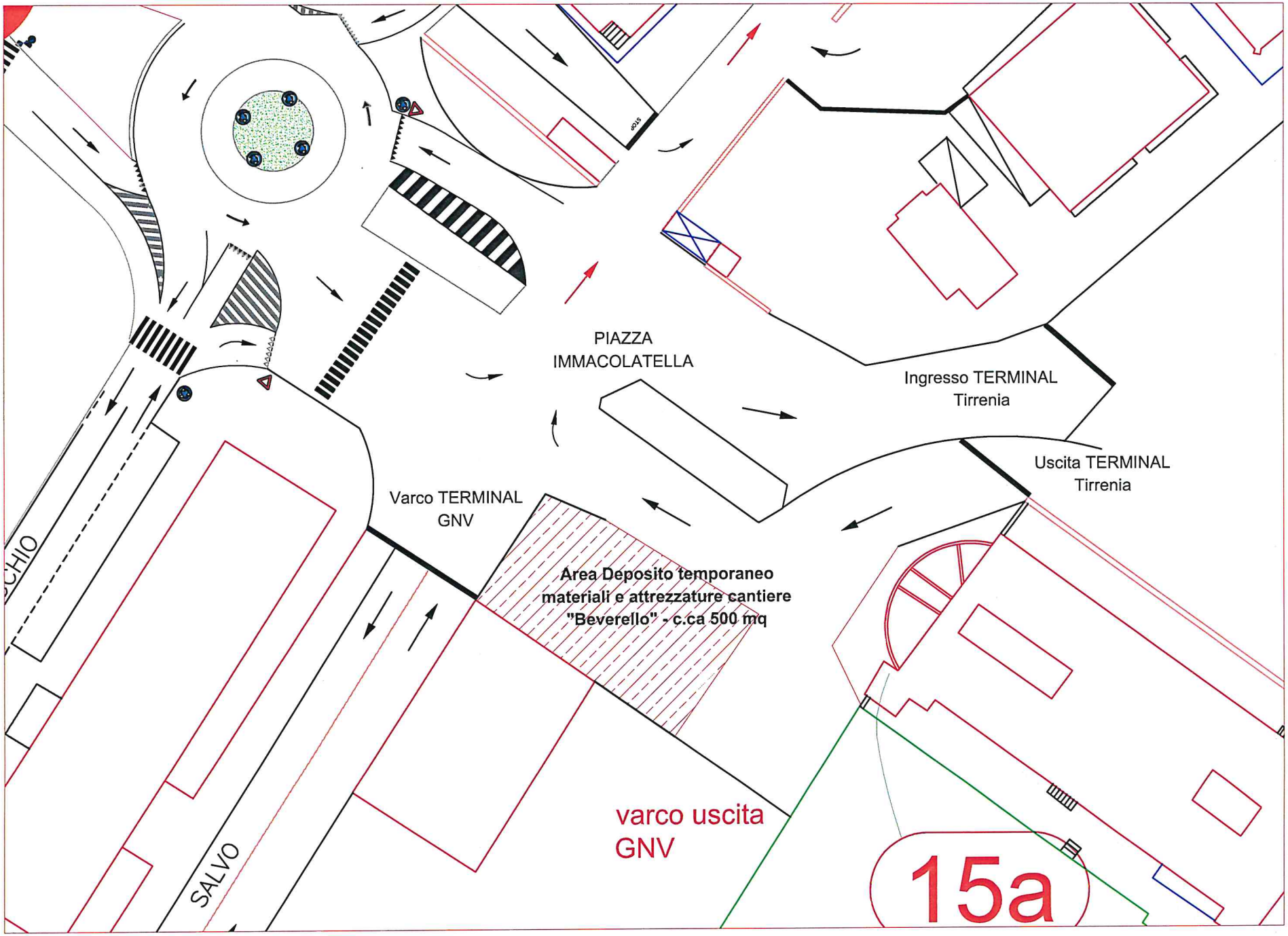
Occupazione temporanea per deposito materiali e attrezzature cantiere "Beverello" - Immacolatella Vecchia